



COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

Provincia di Varese

Ufficio Polizia Locale

Tel. 0331-735510 Fax 0331-735952 Cell. 333/8002887

ORDINANZA N° 40/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

CONSTATATO che diversi tratti stradali sul territorio Comunale sono parzialmente ostruiti da siepi vive non regolate a norma di legge e in vari punti gli alberi si protendono pericolosamente sulle carreggiate;

CONSIDERATO che tale situazione è di grave pregiudizio per l'incolumità del pubblico transito, soprattutto in caso di insorgere di eventi atmosferici che potrebbero provocare il distaccamento di rami o l'abbattimento degli alberi stessi;

CONSIDERATO indispensabile preservare la pubblica incolumità eliminando le potenziali situazioni di pericolo che gravano sulle pubbliche Vie;

VISTA l'Ordinanza del 27.01.1998 emanata dall'Amministrazione Provinciale di Varese con Prot. n° 4311/10631 - G e gli artt. 15 e 114 del T.U. approvato con R.D. n° 1740 del 08.12.1933;

VISTO l'art. 29 del vigente Codice della Strada;

VISTO il decreto Sindacale n. 8 del 28 Maggio 2003, avente ad oggetto "Conferma della nomina del Responsabile dell'Area Vigilanza", così come previsto dalla normativa vigente ed il particolare dal D.L.gvo 267/2000;

VISTA la L. 07/08/1990 n. 241 ed il D.L.vo 267/2000;

ORDINA

1) A tutti i proprietari di fondi laterali alle pubbliche Vie, ad esclusione delle aree di pertinenza stradale in quanto di competenza dell'Ente proprietario della strada, di regolare le siepi vive in modo da non restringere e/o danneggiare la strada o limitare la visibilità alla circolazione, mantenendo le stesse ad un'altezza massima di mt. 1 in prossimità o corrispondenza di incroci, svincoli, e curve;

Siepi di altezza superiore a mt. 1 situate in prossimità di incroci, curve o svincoli, dovranno distare almeno mt. 3 dal ciglio stradale.

2) A tutti i proprietari di piante ed alberi adiacenti a pubbliche Vie (ad esclusione delle aree di pertinenza stradale) di provvedere al taglio dei rami che si protendono sulle stesse, in modo che i rami più bassi risultino ad un'altezza minima di mt. 6 dal manto stradale e di abbattere le piante che si protendono pericolosamente sulla pubblica Via.

In caso di inadempienza alla presente Ordinanza, questo Ente, in accordo con la Provincia di Varese, con l'ausilio di ditte specializzate o di personale volontario qualificato appartenente alla Protezione Civile, procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo, addebitando le relative spese ai trasgressori, fatta salva ogni azione legale al riguardo, per responsabilità civili e penali per incidenti o danni a persone, animali o cose mobili ed immobili causate dalla mancata esecuzione di quanto prescritto dalla presente.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno inoltre puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del vigente Codice della Strada.

E' fatto obbligo agli Agenti di P.S. qualificati di far rispettare la presente Ordinanza.

La presente sostituisce e revoca a tutti gli effetti la precedente Ordinanza n. 961 del 06 Maggio 1999.

Jerago con Orago, 27 Dicembre 2004



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.L.
(Commissario Giorgio Gusmeroli)